

31 marzo 2026**SCHEMA DELIBERA DI ASSEMBLEA DI BACINO****OGGETTO: Aggiornamento dello schema tipo del regolamento TARI****Premesso**

- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è stato istituito per effetto della Convenzione per la gestione associata del servizio rifiuti ai sensi dell'art. 30 del TUEL, sottoscritta in data 24 novembre 2014 dai rappresentanti dei 45 Comuni partecipanti al bacino territoriale "Venezia";
- che il Consiglio di Bacino Venezia Ambiente è Ente Territorialmente Competente (ETC) nell'ambito della regolazione tariffaria ARERA;

Tenuto conto

- dell'Aggiornamento del Piano Regionale Veneto di gestione dei rifiuti urbani e speciali approvato con DGRV n. 988 del 9 agosto 2022, ed in particolare quanto stabilito dall'allegato A0, art. 24 comma 4 che prevede tra le Competenze dei Consigli di Bacino, a specificazione di quanto già previsto dall'art.3, comma 6, LR 52/2012, le seguenti attività:
 - *adozione del regolamento-tipo TARI unico a livello di bacino territoriale, per la successiva approvazione da parte dei comuni, nonché gli indirizzi, i criteri e le politiche unitarie per la determinazione delle tariffe del tributo da parte dei comuni;*
 - *approvazione del Regolamento per l'applicazione della Tariffa Puntuale Corrispettiva, nonché l'approvazione delle relative Tariffe all'utenza in conformità alle disposizioni di ARERA. I Consigli di Bacino approvano un'unica regolamentazione e Tariffa di bacino, con facoltà di definire una loro articolazione territoriale in presenza di motivate differenze gestionali.*
- della norma che demanda ai comuni l'approvazione dei regolamenti e delle tariffe della TARI/tariffa corrispettiva puntuale ovvero dell'articolo 1, commi 639 (istituzione Tari) e 668, 682 e 3, aventi ad oggetto la TCP della Legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014) in base alla quale i consigli comunali hanno il potere di approvare i regolamenti per la sua gestione della TARI/TCP;
- che la competenza regolamentare è rimasta in capo ai comuni medesimi, tuttavia il Consiglio di Bacino, collaborando con il gestore ed i comuni, fornisce degli schemi tipo e degli atti di indirizzo per recepire le novità normative per specifiche tematiche quale quella inerente alla fuoriuscita dal pubblico servizio o per proporre soluzioni condivise uniformi e rendere ogni aspetto della gestione dei rifiuti maggiormente omogenea come da istanza pervenuta dall'Assemblea stessa per migliorare, da un lato, le economie di scala e, dall'altro, garantire trattamenti equivalenti agli utenti dell'intero bacino territoriale servito;

Richiamata

- la deliberazione di Assemblea di Bacino n. 23 del 27 novembre 2025 che ha approvato, in esecuzione del piano regionale, il regolamento tipo della tariffazione corrispettiva puntuale REV 33;

Evidenziato

- che, nello schema di regolamento tipo TCP rev. 33 è stata recepita la modifica normativa apportata dall'art 27 co. 1 lett. b) della LEGGE 16 dicembre 2024, n. 193, all'articolo 238, comma 10 del TUA, che, modificato, recita come segue: *"Le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2., che li conferiscono, in tutto o in parte, al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni"*,
- che nel regolamento summenzionato si disciplina la materia in un unico articolo ovvero l'art. 25 modificando la precedente formulazione distinta negli artt. 22 e 23;
- che pertanto la disciplina di cui all'art 238 co. 10 inizialmente prevista per la fuoriuscita totale dal servizio deve essere applicata anche per la fuoriuscita parziale sia in caso di recupero che di riciclo, sia per i comuni in tariffazione puntuale corrispettiva che per i comuni in tributo;

Preso atto

- che in data 13 marzo lo scrivente ente ha organizzato una riunione con tutti i comuni ed il gestore per un aggiornamento sul tema dei regolamenti tariffari e tributari per una necessaria condivisione degli aggiornamenti;

Considerato

- che, in collaborazione con il gestore, è stato istruito l'aggiornamento del regolamento tributario, dando rilievo, in particolare, ai seguenti aspetti:
 - o gestione delle utenze fuoriuscite dal servizio pubblico in tutto e in parte, controlli necessari e proposta di revisione del calcolo delle riduzioni;
 - o rateizzazioni ed addebito in conto corrente: per ottenere un piano di rateizzazione devono essere saldati tutti gli insoluti pregressi e l'obbligo di addebito in conto corrente delle bollette;
 - o criteri ISEE per le agevolazioni: armonizzazione dei criteri ISEE (soglia di € 9.530,00 annui) tra ARERA ed i comuni per le sostituzioni comunali, sottolineando che i criteri di ARERA e quelli assunti dalle singole amministrazioni comunali devono essere coordinati ex post per il 2025 e da verificare per il 2026; si deve valutare l'integrazione del **bonus sociale** con le sostituzioni comunali, in particolare per i cittadini con pensioni sociali, al fine di rendere le tariffe sostenibili.

Considerato

- che, sentito il gestore, risulta opportuno apportare alcuni aggiornamenti allo schema di Regolamento tipo TARI rev. 29 in parallelo a quanto già effettuato nello schema tipo TCP rev. 33, come di seguito sintetizzato:
 - o Aggiornamento art. 3 servizio gestione rifiuti;
 - o Inserimento comma 7 all'art. 13 riduzione superfici;
 - o Termini uscita servizio (nuovo art. 22 e soppressione art. 23);
 - o Riferimenti normativa nazionale su sanzioni all'art. 30 comma 5;
 - o Inserimento di una precisazione su richieste dilazione di pagamento (la richiesta deve riguardare tutti gli insoluti) e su addebito rate solo in c/c agli artt. 36 e 37;

- Inserimento del riferimento a UR3 all'art. 5 comma 6;
- Inserimento dei riferimenti al bonus rifiuti gli artt. 23 e 34;
- Specificazione delle componenti perequative e tefa nei minimi art. 35 comma 1;
- Aggiunta del comma 4 e rimosso comma 1 all'art. 38 delle disposizioni transitorie.

Preso atto

- della revisione n. 29 dello schema tipo di regolamento TARI inviato dal gestore e acquisto al ns prot. 453 del 25.03.2026 che contiene gli aggiornamenti di cui sopra;

Ricordati

- **i termini per aggiornare i regolamenti di gestione della Tari o TCP:** la Legge di Bilancio 2026 (L. 30 dicembre 2025, n. 199), che, a partire dal 2026, ha modificato l'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 come segue: *"5-quinquies. A decorrere dall'anno 2022 (2026), i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del ((31 luglio)) di ciascun anno.*

Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al ((31 luglio)) dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile".

- che pertanto i comuni hanno tempo per approvare il proprio regolamento di gestione TARI/TCP conformandosi alle modifiche proposte entro il 31 luglio 2026 con efficacia retroattiva al 01.01.2026.

Dato atto dell'acquisizione dei pareri previsti dalla vigente normativa;

Tutto ciò premesso e considerato;

L'ASSEMBLEA DI BACINO

DELIBERA

- 1) di richiamare quanto espresso in premessa quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare lo schema tipo di regolamento di gestione Tari – rev. 29 ed inviarlo ai comuni TARI per la sua approvazione;
- 3) di sollecitare i comuni in TCP, che non avessero nel frattempo provveduto, all'aggiornamento del proprio regolamento di gestione conformandosi alla rev. 33 approvata con deliberazione dell'assemblea n. 23 del 27.11.2025;
- 4) di dare mandato al Direttore di provvedere all'assunzione di ogni atto conseguente all'approvazione del presente provvedimento;

- 5) di pubblicare il presente provvedimento nell'Albo pretorio on line e nell'Amministrazione trasparente del sito dell'ente ai sensi del D.Lgs. n. 33/13 e s.m.i.;
- 6) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267.